

Al Direttore dell'Area Tecnica

SEDE

OGGETTO: **Intervento di consolidamento strutturale del ponte lungo la SR325 al Km 48+300 nel Comune di Vernio (PO) - Rettifica della determina n. 387/2022**

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

* * * * *

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

In relazione alla procedura di cui all'oggetto,

PREMESSO che:

- con Determina a contrarre n. 387 del 16/03/2022 si procedeva all'indizione della procedura di affidamento dei lavori relativi all'Intervento di consolidamento strutturale del ponte lungo la SR325 al Km 48+300 nel Comune di Vernio (PO);


- al comma 2 dell'Art. 38 del Capitolato Speciale d'appalto si prevedeva quanto segue in ordine alla revisione dei prezzi: *"E' possibile procedere alla revisione dei prezzi del presente appalto esclusivamente nei casi, con le modalità e nei limiti di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs. n.50 del 2016. Non si procede alla revisione dei prezzi in aumento quando la variazione dei prezzi è imputabile a fatto dell'Appaltatore"*;

- in GU Serie Generale n.73 del 28-03-2022 – Suppl. Ordinario n. 13 veniva pubblicata la legge di conversione del DL n° 4/2022 « *Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico* »;

- l'art 29 comma 1 del DL 4/2022, così come convertito, prevede che fino al 31 dicembre 2023, si applichino le seguenti disposizioni:

a) e' obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della medesima lettera a);

b) per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7;



RITENUTO quindi che, sussistano i presupposti per procedere alla sostituzione di quanto previsto al comma 2 dell'art. 38 del CSA sopra citato con la seguente disposizione: *“per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7”*;

PROPONE

al Dirigente del Servizio Assetto e Gestione del territorio, competente ad assumere il relativo provvedimento, di:

- **cassare** il comma 2 dell'Art. 38 del Capitolato Speciale d'appalto il quale recita *“E' possibile procedere alla revisione dei prezzi del presente appalto esclusivamente nei casi, con le modalità e nei limiti di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs. n.50 del 2016. Non si procede alla revisione dei prezzi in aumento quando la variazione dei prezzi è imputabile a fatto dell'Appaltatore”*;
- **sostituire** il comma 2 dell'Art. 38 del Capitolato Speciale d'appalto, con la seguente disposizione: *“per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7”*

DICHIARA

al riguardo, di non trovarsi, in relazione al presente provvedimento, in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013.

Prato, 31/03/2022

Il RUP

Ing. Elisa Gorgai

Firmato digitalmente*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Firmato da:

ELISA GORGAI

codice fiscale GRGLSE86B43D077I

num.serie: 2956924885867967982

emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

valido dal 30/11/2020 al 30/11/2023